

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI  
E PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO

**Articolo 1 - Oggetto e Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di *Professore Emerito* e di *Professore Onorario*, in conformità a quanto disposto dall' art. 111 del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvato con R.D. n. 1592/1933, e dall'art. 15, comma 2, della L. n. 311/1958. Entrambi i titoli sono riconoscimenti di carattere eccezionale, assegnati esclusivamente a Professori Ordinari che abbiano fornito un contributo di estrema rilevanza all'avanzamento della loro disciplina e che abbiano portato particolare prestigio all'Università degli Studi di Salerno.

**Articolo 2 - Requisiti**

1. Il titolo di *Professore Emerito* può essere conferito a Professori Ordinari in quiescenza o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio nel ruolo, alla data del collocamento in quiescenza o dell'accettazione delle dimissioni.
2. Il titolo di *Professore Onorario* può essere conferito a Professori Ordinari in quiescenza o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nel ruolo, alla data del collocamento in quiescenza o dell'accettazione delle dimissioni.
3. La proposta potrà riguardare esclusivamente docenti che:
  - a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato;
  - b) non abbiano subito alcun provvedimento disciplinare;
  - c) non si siano resi responsabili di accertate inadempienze nei confronti dell'Ateneo;
  - d) non siano incorsi in infrazioni del Codice Etico;
  - e) siano in quiescenza da non oltre 24 mesi.
4. Requisiti essenziali per la candidatura a *Professore Emerito* e a *Professore Onorario* sono i seguenti:
  - a) aver apportato un contributo di grande rilievo alla ricerca scientifica, dimostrato da pubblicazioni di alto profilo a livello internazionale e nazionale e dall'ottenimento di prestigiosi riconoscimenti accademici nazionali e internazionali;
  - b) aver soddisfatto i requisiti stabiliti dall'ANVUR (nell'ultimo decennio) per la partecipazione alle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale.
  - c) È inoltre richiesto almeno uno dei due ulteriori seguenti requisiti:
    - o aver ricoperto la carica di Rettore, Prorettore, Senatore Accademico, Consigliere di Amministrazione, Direttore di Dipartimento;
    - o aver contribuito in modo significativo all'innovazione nel campo della didattica o all'organizzazione della ricerca o all'attività di terza missione, ovvero aver fornito un contributo di rilievo alla comunità accademica nelle forme specifiche delle diverse aree disciplinari, comprovato da riconoscimenti nazionali e/o internazionali.
5. La verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente comma deve emergere in maniera dettagliata dalla delibera del Consiglio Dipartimento richiedente, e dovrà essere comunque ulteriormente riscontrata dall'Ateneo.

**Articolo 3 - Procedura per il conferimento del titolo**

1. Il conferimento del titolo di *Professore Emerito* e di *Professore Onorario* è proposto dal Consiglio di Dipartimento con deliberazione assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3, dovrà essere esplicitato in maniera dettagliata nella delibera del Consiglio del Dipartimento richiedente, cui va allegato un curriculum dell'interessato.

2. Ogni Dipartimento potrà formulare non più di due proposte di conferimento del titolo di *Professore Emerito* o *Professore Onorario* per biennio accademico, di cui non più di una per Professore Emerito.
3. La proposta, corredata da tutta la documentazione utile (CV del candidato e documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari), è inviata al Rettore e sarà valutata da apposita Commissione permanente di Ateneo. Detta Commissione, nominata dal Rettore, include i Prorettori, il decano di Ateneo delle aree CUN da 1 a 9 e quello delle aree CUN da 10 a 14, e sarà presieduta dal Rettore. Sarà invitato ai lavori della Commissione il Direttore del Dipartimento che ha formulato la proposta.
4. All'esito della deliberazione favorevole di cui al precedente comma, la proposta dovrà essere approvata dal Senato Accademico, prima di essere inoltrata al Ministero dell'Università e della Ricerca, per il provvedimento finale di competenza.